



CITTA' DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

Comune di Bacoli
Prov. di Napoli

ORDINANZA N° 59 DEL 01-07-2020

TIPO	SETTORE PROPONENTE	Protocollo N°: 0013900
ORDINANZA		Del: 01/07/2020
Ordinanza sindacale	Il Sindaco	Titolo.: 1
		Tipo : Uscita

Oggetto emissione nuova ordinanza ex art.54 del D.Lgs.267/2000, per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità - " Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio ed artifici pirotecnici"- Revoca ordinanza n. 57/2020 per pubblico interesse e nuove emergenze fattuali.

IL SINDACO

Premesso

che l'art.57 del T.U.L.P.S. vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di " *spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.* ".

Rilevato

che l'intero territorio del Comune di Bacoli con delibera di G.C. n. 601 del 28.07.1994 è stato individuato come "Centro abitato".

Ritenuto

pertanto che sull'intero territorio comunale vige il divieto di cui all'art.57 T.U.L.P.S. di accensione dei fuochi senza apposita autorizzazione di P.S.

Considerato

che nonostante il divieto richiamato è consuetudine accendere, anche in luoghi abitati, fuochi d'artificio, petardi, mortaretti o altro materiale esplodente, nonché lanciare razzi e aerostati con fiamme senza la prescritta licenza.

Rilevato

che risulta, in particolare, diffusa nel territorio del Comune di Bacoli la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto matrimoni e feste private tenute in ristoranti o stabilimenti balneari, sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio, anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete.

Considerato

che tale consuetudine, raggiunge la sua massima espressione nei mesi estivi, cioè in un periodo dell'anno ad alto grado di siccità e con altro rischio incendi.

Rilevato

che come afferma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco nella relazione "Botti sicuri" "*Dentro gli artifici pirotecnici ci sono normalmente tre componenti, il combustibile (carbone), il comburente (materiali che contengono ossigeno) e additivi per gli effetti pirotecnici (metalli), questi tre una volta innescati reagiscono tra di loro e con l'ossigeno dell'aria generando una combustione più o meno veloce, i cui effetti, oltre a quelli tradizionali del calore, della fiamma luminosa e del fumo,*

possono essere la generazione di una onda d'urto chiamata "botto" (sovrapressione e suono) e la colorazione delle fiamme e dei fumi. Pertanto fra un fuoco e un'esplosione non c'è molta differenza se non nella velocità con cui avviene il fenomeno: se prendessimo una torcia che gocciola fiammelle per usarla in casa o su un balcone, tutti assocerebbero l'azione ad un'azione pericolosa, se facessimo la stessa cosa con un fuoco d'artificio, pochi considererebbero l'azione pericolosa, eppure, il fuoco d'artificio non è nient'altro che una combustione più veloce, ma sempre un fuoco come ci ricorda il nome".

Considerato

pertanto che i fuochi d'artificio ed artifici pirotecnici possono creare numerosi principi di incendio che spesso diventano pericolosi e distruttivi, soprattutto in aree verdi soggette nel periodo estivo alla siccità.

Tenuto conto

che parte del territorio comunale rientra nell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993, sottoposto alla vigilanza della Regione Campania e che ha per fine la tutela istituzionale delle peculiarità naturali, ambientali dei Campi Flegrei, in funzione della promozione dell'educazione ambientale;

che le aree dell'Ente Parco sono sottoposte ad un particolare regime di tutela e di gestione come previsto dal Piano Territoriale del Parco contenute le Norme di Salvaguardia nonché dalla Convenzione Europea sul Paesaggio del 20 ottobre 2000.

Considerato

di particolare importanza la salvaguardia del patrimonio naturale e faunistico dell'area rientrante nell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei dal rischio incendi che possono essere causati dall'attività pirotecnica.

Rilevato

ancora che il territorio del Comune di Bacoli è caratterizzato dalla presenza di rinomati siti archeologici non tutti in buono stato di conservazione.

Considerato

che le esplosioni rumorose conseguenti all'accensione e lancio dei fuochi d'artificio possono danneggiare il patrimonio archeologico insistente sul territorio di Bacoli.

Rilevato

di particolare importanza la tutela del patrimonio archeologico del territorio dal rischio danneggiamento causato dall'esplosione dei fuochi d'artificio rumorosi e similari.

Preso atto

che l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali domestici e di allevamento, in quanto il fragore dei boti, oltre a generare una evidente reazione di spavento e spesso un ulteriore disturbo acustico dovuto alle reazioni vocali degli animali, li può portare a perdere l'orientamento, esponendo così, gli animali non custoditi e/o randagi a rischio di smarrimento e/o investimento con conseguente rischio della pubblica incolumità.

Considerato

che è di particolare importanza la salvaguardia della incolumità pubblica di persone ed animali messa a repentaglio dalle esplosioni rumorose causate dai fuochi d'artificio e similari.

Preso atto

che vengono esplosi fuochi d'artificio sul territorio comunale anche a tarda notte ledendo così il diritto alla quiete notturna dei cittadini.

Ritenuto

opportuno limitare l'esplosione dei fuochi d'artificio rumorosi nelle ore notturne per tutelare il diritto al riposo in quelle ore alla cittadinanza.

Rilevato

che la nozione di sicurezza pubblica identifica "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (Corte Costituzionale, sent.n.226 del 24 giugno 2010);

che spetta effettivamente all'Ente Locale il potere di tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Considerato

che esistono in commercio da molti anni fuochi c.d. "silenziosi" che hanno una minore potenza e che comportano un più limitato rischio di causare incendi; gli stessi sono, quindi meno pericolosi per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.

Preso atto

che per tutelare la pubblica incolumità ed il territorio del Comune di Bacoli sottoposto a vincoli ambientali ed archeologici per la presenza di siti di particolare interesse storico ed naturalistico è necessario disciplinare le modalità di esercizio dell'attività pirotecnica esercitata anche da coloro che sono in possesso della licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza attraverso un apposito regolamento

Rilevata

la necessità e l'urgenza, nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento, di definire temporaneamente le modalità di esercizio dell'attività pirotecnica al fine di assicurare tutti i profili di sicurezza e salvaguardia che si ritengono di necessaria tutela.

Ritenuto

opportuno revocare l'ordinanza sindacale n. 57 del 29.06.2020 in quanto, a seguito di una più approfondita istruttoria, è emersa la necessità di completare l'iter procedurale e di adottare misure più articolate, anche a tutela della categoria dei pirotecnici, per disciplinare la modalità di esercizio dell'attività pirotecnica anche di concerto con le autorità preposte.

Visti

- la circolare n. 559 del 2001 del Ministero dell'Interno e successive integrazioni con circolare n. 557 del 2014 recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs.n.267/2000;
- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) nonché l'art.703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose);
- l' art.16 della L.n.689 del 1981 così come modificato dall'art.6-bis della L.n.92/2008;
- la L.n.94 del 2009;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T. U. E. L.), che assegnano alle competenze del Sindaco anche l'esercizio delle funzioni delegate al Comune;
- lo Statuto Comunale;
- l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale.

Per i motivi di tutela degli interessi pubblici e privati come sopra evidenziati

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 57 del 29.06.2020 e

ORDINA

di assoggettare, nelle more dell'approvazione di un apposito regolamento in corso di redazione, ai fini di assicurare tutti i profili di sicurezza sopra evidenziati, per un periodo di n. 4 mesi, e precisamente dal **1 luglio 2020 al 31 ottobre 2020**, il territorio del Comune di Bacoli alle limitazioni di seguito specificate:

- In caso di assenza di apposita autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è fatto divieto *"spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi"*, come previsto dall'art.57 T.U.L.P.S., su tutto il territorio comunale individuato come "Centro abitato" con delibera di G.C. n. 601 del 28.07.1994.
- In caso di autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza:
 - a) è fatto divieto, sia di giorno sia di notte, di accendere fuochi d'artificio **rumorosi e non rumorosi** e similari (petardi, mortaretti o altro materiale esplodente, nonché lanciare razzi e aerostati con fiamme e simili) nell'area che fa parte dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei" come individuata dall'allegato grafico comprendente tra l'altro i Fondi di Baia, il Castello di Baia, il Lago di Miseno, Capo Miseno, il Lago Fusaro e Cuma;
 - b) è fatto divieto, sia di giorno che di notte, accendere fuochi d'artificio e similari **rumorosi**:
 - * nelle vicinanze di aree di interesse archeologico e culturale: Terme di Baia, Piscina Mirabilis, Casina Vanvitelliana, Tomba di Agrippina, Teatro di Misenum, Sacello degli Augustali, Grotte della Dragonara, Villa di Lucullo, Cisterna di Cento Camerelle, Faro Romano, Porto militare di Misenum, Ninfei e grotte artificiali di Capo Miseno, Terme Pubbliche, Necropoli militare e civile, Mausolei, colombari e Tombe aristocratiche, Villa del Console Servilio Vatia, Villa Ferretti, Parco della Quarantena, Villa Cerillo;
 - * in prossimità di allevamenti o ricoveri di animali;
 - c)) è fatto divieto sul restante territorio comunale accendere fuochi d'artificio e similari **rumorosi** dalle ore 24.00 alle ore 8.00.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dall'art.703 c.p. e dalle leggi statali vigenti, con le sanzioni pecuniarie richiamate dall'Ordinanza Sindacale n.119 del 13.08.2015, così come rettificata dall'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28.06.2016

AVVERTE

Rimane invariato il divieto di disturbo delle attività delle persone e del riposo previsto nell'art. 659 del c.p. nonché il divieto di accensioni ed esplosioni pericolose previste nell'art.703 c.p.;

TRASMETTE

copia della presente ordinanza

- al Resp.le Area I per il completamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi, per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;

- al Resp.le Area VII – Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti anche di rilevanza penale.

DISPONE

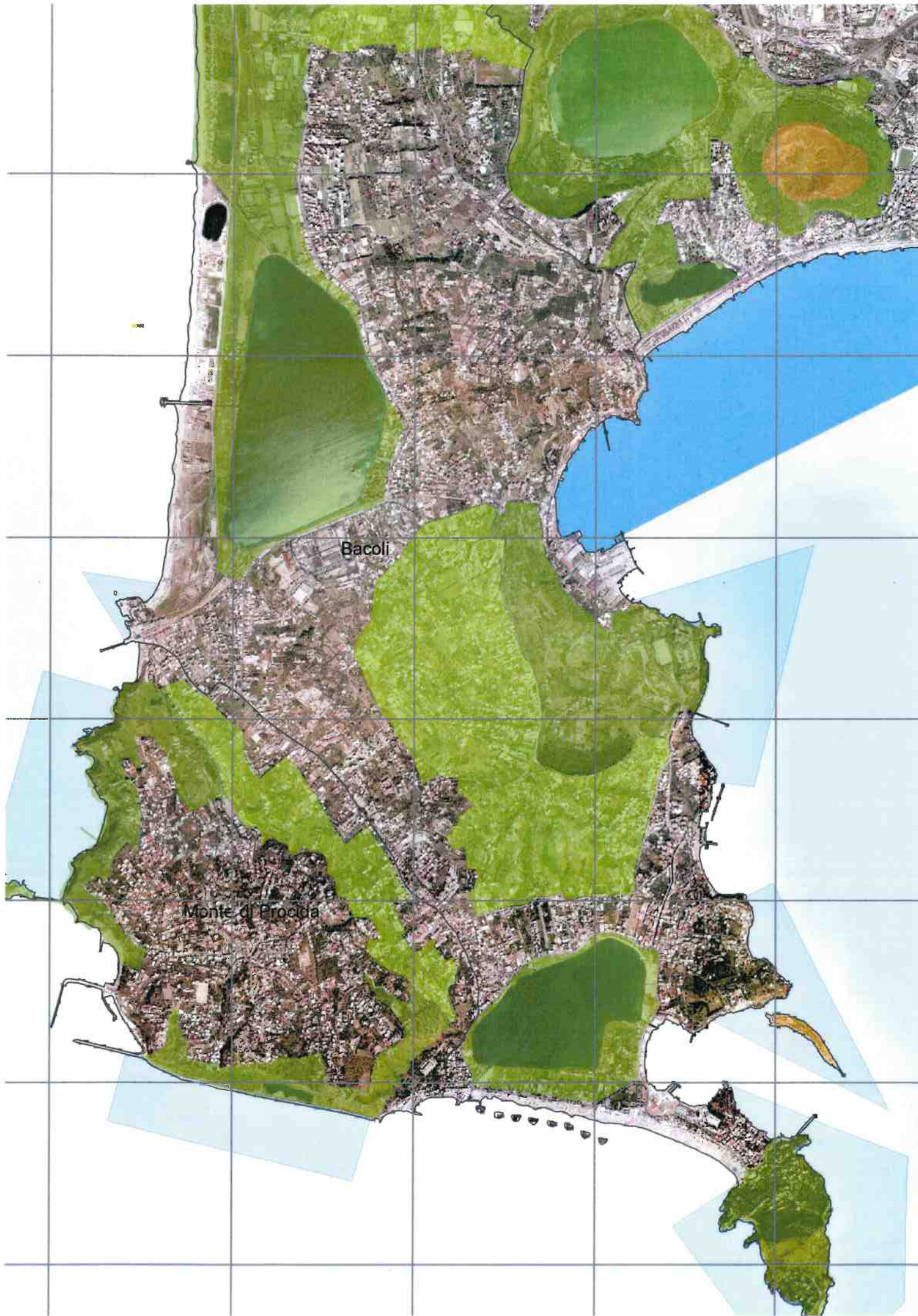
Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- al Sig. Prefetto di Napoli;
- al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
- al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
- al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
- al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
- ai Sindaci dei Comuni limitrofi

Che il presente provvedimento divenga efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120gg dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune


Il Sindaco
Dr. Josi Gerardo Della Ragione



Bacoli

Monte di Procida